

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

## Il giudice

Nel procedimento n. 17 del ruolo generale liquidazioni del patrimonio dell'anno 2022, ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 23/05/2022, da parte del sig. **LUCA SANFILIPPO** (cf: SNFLCU85M08H223A), nato a Reggio Emilia l'08/08/1985 e residente in Reggio Emilia, [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Cristina Reda;

**letta** la relazione particolareggiata della dott.ssa Margherita Zinani, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**rilevato** che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Sanfilippo per circa euro 860.000, accumulati per la maggior parte verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per imposte e contributi non versati e verso fornitori nel corso dell'attività di impresa cessata nell'anno 2016;

**rilevato** che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di mobili registrati o di beni mobili aventi un qualche valore rilevante ai presenti fini;

**rilevato** che il debitore è impiegato con un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dalla società [REDACTED] con sede a Reggio Emilia, e percepisce uno stipendio mensile medio di euro 860 circa (oltre ai ratei di tredicesima e quattordicesima);

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**rilevato**, in proposito, che il ricorrente non ha carichi familiari (celibe e senza figli) e abita un appartamento condotto in locazione assieme alla compagna per il quale versa un canone mensile di euro 600 (euro 300 a carico del ricorrente);

**che** il debitore ha indicato in euro 800 mensili circa l'ammontare delle spese a suo carico sostenute per il proprio mantenimento;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**rilevato** che il debitore si è reso disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (4 anni), la somma annuale di euro 1.600,00, pari all'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre al TFR dovuto dalla precedente datrice di lavoro [REDACTED] (euro 5.000,00) e alle somme relative alla polizza assicurativa stipulata con Credem (pari a circa euro 3.980,00);

**premesso** che secondo le condivisibili osservazioni del gestore della crisi le somme di cui alla ridetta polizza non risultano allo stato in concreto esigibili, si osserva in tutti i casi l'indicazione della somma che il debitore si rende disponibile a rimettere in favore dei creditori è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (anche quelle indicate come rimborso spese versate dal datore di lavoro, se non giustificate documentalmente come tali ovvero come spese in concreto anticipate) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come sopra quantificato (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo del debitore effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore (anche ai fini dell'eventuale futura domanda di esdebitazione);

**rilevato** in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

**ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. **LUCA SANFILIPPO** (cf: SNFLCU85M08H223A), nato a Reggio Emilia l'08/08/1985 e residente in Reggio Emilia, [REDACTED]

**II.** nomina Liquidatore la dott.ssa Margherita Zinani, già nominata Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 800,00;

**VI.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14-*novies* della legge n. 3/2012;

**VII.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**VIII.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 20/07/2022.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**

